

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1807

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO e STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1994

Proroga dei termini e modifiche della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia le case censite fino ad oggi che non rientrano nell'ambito della legge 28 febbraio 1985, n. 47, perchè costruite successivamente alla data del 31 ottobre 1983 o perchè costruite in data antecedente a quella scadenza e che quindi non hanno potuto usufruire delle norme contenute in tale legge, per carenza di documentazione o perchè i proprietari non hanno prodotto l'istanza nei termini prescritti, superano ormai diversi milioni di unità. Proprio per questo motivo è in corso un'iniziativa da parte di cittadini proprietari che hanno costruito abusivamente: una petizione rivolta al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché vengano sensibilizzati il Governo e il Parlamento ad operare in modo che si affermi il diritto alla casa da parte di chi l'ha costruita. Il presente disegno di

legge, composto di un unico articolo, al comma 1 proroga fino al 31 dicembre 1992 i termini di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, permettendo così ai proprietari di case che risultano essere state costruite entro il 31 dicembre 1992 di presentare domanda di sanatoria. Al comma 2 è prorogato alla data del 31 dicembre 1994 il termine del 1° ottobre 1993 di cui all'articolo 35, comma secondo, della suddetta legge per la concessione o la autorizzazione in sanatoria.

Al comma 3 viene maggiorata nella misura del 90 per cento la somma dovuta a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 34 della citata legge permettendo così allo Stato di incamerare risorse atte a sopperire il mancato introito dell'ICI.

Data l'estrema urgenza e necessità se ne raccomanda la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine del 1° ottobre 1983 di cui all'articolo 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è prorogato alla data del 31 dicembre 1992.

2. Il termine del 1° ottobre 1993 di cui all'articolo 35, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è prorogato alla data del 31 dicembre 1994.

3. L'importo delle oblazioni di cui all'articolo 34, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è incrementato nella misura del 90 per cento.